

Bruxelles, 18 maggio 2022
(OR. en)

9247/22

EF 141
ECOFIN 447
DELA CT 83

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3103 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.5.2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3103 final.

All.: C(2022) 3103 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.5.2022
C(2022) 3103 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.5.2022

**che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le
economie avanzate**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (nel seguito il "regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino gli elementi costitutivi di un'economia avanzata allo scopo di identificare i fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario conformemente al metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, previa presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità bancaria europea (nel seguito l'"ABE") e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 7 aprile 2021 e la consultazione pubblica si è conclusa il 2 luglio 2021. L'ABE ha inoltre invitato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, a fornire consulenza in merito. Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione.

Insieme ai progetti di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato una valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa ai suddetti progetti presentati alla Commissione. Detta analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/regulatory-technical-standards-emerging-markets-and-advanced-economies>, alle pagine 11-13 della versione definitiva dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Tali norme tecniche individuano i paesi considerati economie avanzate allo scopo di identificare il fattore di ponderazione del rischio appropriato per riflettere il rischio azionario nel quadro del rischio di mercato. I progetti definitivi di norme tecniche precisano che tutti gli Stati membri dell'Unione, compresi i paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, e gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri costituiscono un'economia avanzata. Detti Stati sono integrati da un elenco aggiuntivo che coincide con quello concordato nelle norme internazionali e che specifica gli altri paesi considerati economie avanzate.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.5.2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 325 triquagies, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per il calcolo del requisito di fondi propri nell'ambito del metodo basato sulle sensibilità di cui agli articoli da 325 quinquies a 325 duodecies, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato alternativo di cui agli articoli da 325 quater a 325 duoquingies del regolamento (UE) n. 575/2013 impongono l'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario specificati nella tabella 8 dell'articolo 325 triquagies di detto regolamento a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis. Poiché i mercati che costituiscono economie avanzate e quelli emergenti sono categorie reciprocamente esclusive, è opportuno chiarire che tutti i mercati che non costituiscono economie avanzate dovrebbero essere considerati mercati emergenti.
- (2) Nel determinare quali mercati costituiscono economie avanzate e quali costituiscono mercati emergenti, è necessario, da un lato, garantire condizioni di parità e, dall'altro, stabilire un metodo basato sul rischio. A tale riguardo la compilazione dell'elenco dei paesi che costituiscono economie avanzate è considerata la soluzione più appropriata alla luce del metodo seguito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il "CBVB") e della necessità di conseguire un'attuazione comune della metodologia di calcolo dei relativi requisiti per il rischio di mercato in tutti gli Stati membri. Sebbene occorra tenere conto delle norme internazionali del CBVB, è opportuno specificare che i mercati degli Stati membri meno volatili di quelli riconosciuti come economie avanzate ai sensi di dette norme internazionali costituiscono economie di mercato avanzate piuttosto che emergenti. Peraltro la determinazione delle economie di mercato avanzate ed emergenti dovrebbe tenere debitamente conto dell'instaurazione di un mercato interno nell'Unione, dell'esistenza

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

dello Spazio economico europeo e delle specificità relative ai paesi e territori d'oltremare di alcuni Stati membri.

- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Economie avanzate e mercati emergenti

- 1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all'articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:
 - (a) gli Stati membri dell'Unione europea;
 - (b) i paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - (c) i seguenti paesi terzi:
 - (i) i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - (ii) l'Australia;
 - (iii) il Canada;
 - (iv) Hong Kong;
 - (v) il Giappone;
 - (vi) il Messico;
 - (vii) la Nuova Zelanda;
 - (viii) Singapore;
 - (ix) la Svizzera;

² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2020, pag. 12).

(x) il Regno Unito;

(xi) gli Stati Uniti.

2. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi non elencati al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono mercati emergenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.5.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN